

Allegato parte integrante

Allegato

1. MODALITÀ ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 16, COMMA 3 BIS 1 DELLA LEGGE PROVINCIALE 15 NOVEMBRE 1993, N. 36 E S.M

L'articolo 7 della legge provinciale n. 25/2012 ha modificato l'articolo 16 della Legge Provinciale n. 36/1993 introducendo, con il comma 3 bis 1, la possibilità per la Provincia di anticipare trasferimenti ai comuni a valere sulle risorse spettanti agli stessi ai sensi della normativa in materia di finanza locale per finanziare progetti di investimento comunali aventi un accertato grado di redditività e di ritorno economico. A tale fine il precitato articolo 7 prevede che, per il tramite di Cassa del Trentino o della società prevista dall'art. 25 bis, comma 4 bis della L.P. n. 3/2006, possa essere disposta l'attualizzazione di risorse autorizzate sul fondo previsto dall'art. 3 bis della L.p. n. 36/1993, con successivo recupero delle stesse in rate annuali a valere sui fondi della finanza locale.

L'art. 5 della L.P. n. 16 del 9 agosto 2013 ha integrato il citato comma 3 bis 1 stabilendo che i trasferimenti da anticipare ai Comuni possono essere assegnati nei limiti dell'ammontare delle disponibilità residue del fondo di cui all'art. 11 della L.P. n. 36/93, nonché, qualora tale disponibilità non sia sufficiente, mediante anticipazione di somme a valere sugli stanziamenti per gli esercizi successivi del fondo, nei limiti del 70 per cento dell'assegnazione disposta al medesimo titolo nell'ultimo riparto.

Con il presente provvedimento si propone di definire le modalità di applicazione del citato art. 7 e, in particolare, i requisiti, anche di redditività economica, dei progetti ammissibili a finanziamento, nonché i tempi e le modalità di recupero, in quote annuali, dei trasferimenti assegnati, tenuto conto dei profili di ritorno economico dei progetti.

Elementi caratterizzanti gli investimenti finanziabili ai sensi del citato art. 7 sono il perseguimento dell'interesse pubblico e l'accertato grado di redditività e ritorno economico degli investimenti. Al fine di definire, in fase di prima applicazione, la regolamentazione attuativa, si propone di limitare l'applicazione dell'art. 7 ai progetti di investimento finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e, più in particolare, da impianti idroelettrici ammessi agli incentivi del Decreto Ministeriale 6 luglio 2012 ovvero da impianti iscritti nelle graduatorie del citato Decreto Ministeriale nei termini di seguito indicati.

Infatti, tali tipologie di progetti:

- consentono di perseguire l'interesse pubblico attraverso la tutela dell'ambiente, in quanto producono energia elettrica da fonti rinnovabili. Nell'Allegato A. – Quadro di riferimento vengono sintetizzati gli elementi essenziali del sistema e degli obiettivi stabiliti a livello europeo e nazionale in materia di fonti rinnovabili. Si segnala come entro l'anno 2020 il consumo nazionale di energia elettrica da coprire tramite energia rinnovabile deve essere pari al 26%; tale obiettivo è stato stabilito per la Provincia autonoma di Trento pari al 35,5% (attualmente pari al 31%).

- presentano, generalmente, un accertato grado di redditività e ritorno economico. Il requisito di “accertato” rendimento può essere ragionevolmente inteso con riferimento ad interventi che presentino un contenuto livello di rischio e, più in particolare, modalità/tecniche realizzative ben definite con ridotti tempi di entrata in esercizio. Tali caratteristiche sono completate dalla stabilità dei ricavi generati dal progetto per 25 anni, una volta che l’impianto idroelettrico risulti ammesso alla tariffa incentivata del GSE (società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che acquista l’energia prodotta a tariffe incentivata). I progetti ammissibili alle risorse ex art. 7 dovranno presentare un rendimento atteso in linea con operazioni similari; tale rendimento deve essere idoneo ad attestare la solidità del progetto e, dunque, la capacità di far fronte anche ad eventi impreveduti (ad es. incremento oneri di manutenzione, riduzione dei ricavi, ecc.). Possono essere considerati ammissibili anche gli impianti non ancora ammessi alla tariffa incentivata del GSE, qualora iscritti alla Tabella C del Registro di cui all’art. 9 del citato Decreto Ministeriale (iscritti ma non rientrati nel contingente di potenza disponibile e, dunque, in attesa di successivi bandi del GSE); in tale caso l’ammissione alle risorse ex art. 7 è comunque subordinata all’evidenza della sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa anche in presenza di livelli tariffari di mercato.

L’art. 7 è volto altresì a favorire il maggiore coinvolgimento dei Comuni nel rispetto dell’ambiente e nella valorizzazione del territorio; il ruolo di particolare importanza riservato ai Comuni in merito ad iniziative in materia di energia rinnovabile si riscontra, tra l’altro, nei seguenti riferimenti normativi:

- art. 4, comma 3, lett. h. del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012 che consente l’accesso diretto ai meccanismi di incentivazione del GSE per gli impianti realizzati con procedura ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche (entro i limiti di potenza indicati);
- art. 5 della Legge Provinciale sull’energia (L.P. 4 ottobre 2012, n. 20), ove si dispone che “Nel quadro delle politiche energetiche provinciali i Comuni, nell’ambito delle proprie competenze, adottano misure e iniziative volte a promuovere e incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili”.

Si evidenzia, da ultimo, che a supporto della decisione di ammettere al finanziamento i predetti progetti di investimento nel territorio provinciale sussistono anche ulteriori ragioni meritevoli di considerazione, quali l’esigenza di:

- contribuire a favorire la ripresa economica; l’affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti (mediante procedure ad evidenza pubblica) potrà, infatti, dare impulso alle aziende operative nel settore con conseguente positivo impatto anche sui livelli occupazionali;
- valorizzare il territorio provinciale, ricco di fonti di energia rinnovabile;
- realizzare dotazioni infrastrutturali idonee ad assicurare ai Comuni ritorni stabili e per periodi lunghi (le centrali, generalmente con contenuti adeguamenti, rimangono operative ben oltre i 25 anni) da destinare alla promozione ed allo sviluppo delle comunità locali.

2. TIPOLOGIE D’INTERVENTO AMMISSIBILI

Sono ammissibili alle risorse di cui all’art. 7, in via di prima applicazione, i progetti dei Comuni finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica

da fonti rinnovabili e, più in particolare, da impianti idroelettrici di cui al Decreto Ministeriale 6 luglio 2012 aventi le caratteristiche di seguito indicate:

- a. Soggetti proponenti: Comuni.
- b. Valore dell'investimento: il progetto dovrà avere un valore dell'investimento non inferiore a 150.000,00 euro.
- c. Spesa ammissibile: la spesa ammissibile comprende gli oneri direttamente o indirettamente connessi alla realizzazione dell'intervento; nel quadro economico dell'iniziativa il Comune potrà comprendere anche le spese per progettazione, coordinamento ed attuazione dell'intervento. Coerentemente con l'approccio prudenziale che caratterizza l'operatività delle Amministrazioni, il quadro economico dovrà altresì comprendere la voce "imprevisti" determinata in ragione della tipologia di investimento.
- d. Rendimento dell'investimento: il progetto di investimento deve dare evidenza - nell'ambito della documentazione indicata al paragrafo 4, lettera e. - dell'equilibrio economico-finanziario e di un livello di rendimento atteso in linea con operazioni similari.

3. QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE PROVINCIALI ATTIVABILI, MODALITA' DEI RECUPERO E DI EROGAZIONE

Per i fini di cui al presente provvedimento la Provincia anticipa trasferimenti ai Comuni a valere sulle risorse spettanti agli stessi ai sensi della normativa in materia di finanza locale, anche attraverso l'attualizzazione - per il tramite di Cassa del Trentino o della società prevista dall'art. 25 bis, comma 4 bis della L.P. n. 3/2006 - di contributi annui autorizzati sul fondo previsto dall'art. 3 bis della L.P. n. 36/1993.

Il valore di tali assegnazioni sarà determinato, in ragione della spesa ammissibile, nei limiti del 70%:

1. dell'assegnazione disposta a valere sul Fondo di cui all'articolo 11 della L.P. n. 36/93 e s.m. nell'ultimo riparto al netto della quota di cui al comma 2 del medesimo articolo (quota ex FIM);
2. del valore attuale ottenuto proiettando l'ammontare annuo della quota di cui al comma 2 del medesimo articolo (quota ex FIM) per il quinquennio successivo.

Alla quantificazione delle risorse ex art. 7 attivabili con riferimento a ciascun Comune proponente provvederà il Servizio Autonomie Locali, anche mediante attualizzazione delle somme di cui al punto 2. del precedente paragrafo al tasso di riferimento definito annualmente dalla Giunta Provinciale per le operazioni di erogazione di finanziamenti tramite Cassa del Trentino S.p.A. ai sensi dell'articolo 8 bis della L.P. 9 aprile 1973, n. 13 in vigore nell'anno di presentazione della domanda.

La Provincia provvede al recupero delle somme anticipate al Comune ai sensi del citato art. 7 direttamente sulle future assegnazioni dovute al Comune proponente a titolo di fondo di cui all'art. 11 della L.P. n. 36/93; per quando riguarda, in particolare, il recupero delle somme di cui al precedente punto 1., lo stesso avviene in rate annue calcolate in modo che il corrispondente valore attuale sia pari all'ammontare anticipato. Qualora, successivamente all'assegnazione ex art. 7, le risorse afferenti il fondo di cui all'art. 11 della L.P. n. 36/93 non risultassero sufficienti ad assicurare alla Provincia il recupero di quanto anticipato, Comune e

Provincia concorderanno tempi e modalità di recupero delle somme ulteriori, anche mediante la destinazione alla Provincia di una quota annuale dei ricavi generati dal progetto.

All'erogazione delle risorse da destinare ai progetti dei Comuni ammessi ai finanziamenti ex art. 7 provvede Cassa del Trentino S.p.A. - ovvero il soggetto previsto dal comma 4 bis dell'articolo 25 bis della Legge Provinciale n. 3/2006 - in base alla disciplina vigente (deliberazioni della Giunta Provinciale n. 589/2010 e s.m. e n. 830/2011 e s.m.).

Ai fini del finanziamento dell'intervento, l'Ente promotore dell'iniziativa può chiedere a Cassa del Trentino S.p.A. l'attualizzazione dei canoni aggiuntivi di cui alla lettera a) del comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della Legge Provinciale n. 4 del 1998 in ragione delle residue disponibilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del Protocollo d'intesa tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali siglato in data 23 dicembre 2010 e delle relative disposizioni attuative.

Qualora il soggetto erogatore attivi, per reperire le risorse finanziarie da destinare agli interventi ex art. 7, una collaborazione con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) al fine di ottimizzare i costi di provvista, si estendono ai Comuni gli impegni connessi e conseguenti a tale attivazione, così come indicati negli atti di approvazione della contrattualistica con la BEI da parte della Giunta.

COFINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO DA PARTE DI ENTI PUBBLICI DIVERSI DAI COMUNI

I Comuni che intendano fruire dell'anticipazione dei trasferimenti di cui alla presente deliberazione e che ricorrano a strumenti di cofinanziamento da parte di altri enti pubblici, diversi dai Comuni, per la realizzazione dell'intervento, dovranno assicurare a favore della Comunità di appartenenza la possibilità di partecipazione all'iniziativa alle medesime condizioni proposte agli altri enti partecipanti.

A tal fine dovrà essere trasmessa alla Comunità formale proposta che indichi le condizioni di adesione e un termine, non inferiore a 60 giorni, per l'eventuale accettazione.

In via transitoria, in presenza di accordi già approvati dai competenti organi in data antecedente a quella di entrata in vigore di questo provvedimento, condizione vincolante per ottenere l'anticipazione è data dall'inserimento, in tali accordi, di un'esplicita previsione che impegni il finanziatore a cedere quota parte della propria partecipazione – sino al massimo del 50% - alla Comunità dietro semplice richiesta da parte di quest'ultima, ferme le altre condizioni già stabilite. Tale richiesta dovrà intervenire, a pena di decadenza, entro il 31 ottobre 2014.

4. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RICHIESTA DI AMMISSIONE

Ai fini dell'attivazione dell'anticipo di risorse ex art. 7 il Comune dovrà presentare al Servizio Autonomie Locali apposita istanza comprensiva di:

- a. relazione descrittiva del progetto che dovrà, tra l'altro, indicare lo stato del rapporto con il GSE in relazione all'ammissione ex-DM 6 luglio 2012 (ammissione nelle graduatorie del GSE, iscrizione alla Tabella C del Registro ex art. 9 del citato DM, diritto all'accesso diretto, ecc.). La richiesta potrà essere presentata anche prima di avanzare istanza al GSE; tuttavia, in tale ipotesi l'assegnazione delle risorse ai sensi dell'art. 7 sarà comunque subordinata alla successiva presentazione di idonea documentazione attestante l'ammissione agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012 ovvero l'iscrizione alla Tabella C del Registro ex art. 9 C del citato DM;
- b. dichiarazione del progettista attestante il rispetto della vigente normativa e regolamentazione in materia, la congruità dei valori del quadro economico e dei tempi di realizzazione del crono-programma, nonché degli oneri gestionali dell'impianto;
- c. estremi del provvedimento di concessione per l'utilizzazione di acque pubbliche ad uso idroelettrico rilasciato dalla competente struttura provinciale;
- d. dichiarazione del Comune (e, se presenti, di altri soggetti coinvolti) che attesti l'integrale copertura del fabbisogno stimato per la realizzazione del progetto, con indicazione della provenienza delle fonti di finanziamento con particolare riferimento alle somme derivanti dall'applicazione dei criteri del presente provvedimento, calcolate in coerenza con quanto riportato al precedente paragrafo "QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE ATTIVABILI, RECUPERO E MODALITÀ DI EROGAZIONE". Tale dichiarazione dovrà altresì precisare che i soggetti promotori dell'intervento provvederanno a far fronte con proprie risorse ad eventuali maggiori costi emersi in sede di realizzazione;
- e. un piano economico finanziario venticinquennale (sviluppato applicando il tasso di inflazione programmato – Fonte Documento di Economia e Finanza 2013 – attualmente pari all'1,5%) completo di:
 - quadro economico previsionale e crono-programma della fase di progettazione e realizzazione dell'investimento;
 - conto economico, stato patrimoniale, flussi di cassa, indicatori economico finanziari (VAN, TIR, Pay back period, ecc.);
 - analisi di sensitività che dia evidenza, oltre dell'equilibrio economico-finanziario, di un livello di rendimento atteso in linea con operazioni similari. Tale analisi di sensitività dovrà essere sviluppata simulando incrementi di costo di costruzione e di costi di gestione, della riduzione dei ricavi, ecc. e dovrà dare evidenza della solidità finanziaria dell'iniziativa (VAN maggiore di zero, determinato utilizzando un tasso di sconto non inferiore al rendimento dei Titoli di Stato di pari durata).Il livello di dettaglio di tale analisi dovrà essere rapportato al valore e alle caratteristiche dall'iniziativa;
- f. tabella di sintesi che attesti i tempi e le modalità di recupero delle risorse rese disponibili dalla Provincia ai sensi dell'art. 7, con indicazione di tempi (non oltre i 10 anni), coerentemente con le indicazioni di cui al precedente paragrafo "QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE ATTIVABILI, RECUPERO E MODALITÀ DI EROGAZIONE" (Piano di recupero);
- g. dichiarazione del Comune di accettazione, all'occorrenza, delle modalità di recupero del differenziale tra le somme annuali ipotizzate al momento dell'approvazione degli interventi ex art. 7 e risultanti dal piano di recupero e

quelle che risulta possibile recuperare in relazione alle effettive assegnazioni disposte a titolo di canoni aggiuntivi e di fondo per gli investimenti programmati, mediante:

- recupero di altre risorse provinciali a qualunque titolo spettanti al Comune; e/o
- destinazione alla Provincia di una quota annuale dei ricavi generati dal progetto realizzato ovvero da altre risorse; e/o
- prolungamento del periodo di recupero originariamente concordato;

h. dichiarazione del Comune di impegno a costituire, a partire dal primo anno di operatività dell'impianto, e mantenere per i 25 anni di gestione, un accantonamento di risorse al fine di far fronte ad eventuali esigenze impreviste, nella misura ritenuta adeguata dalle indicazioni fornite dal progettista.

5. ATTIVITA' ISTRUTTORIA

Le richieste di anticipo delle risorse ai sensi delle presenti disposizioni attuative saranno valutate dal Servizio delle Autonomie Locali che si avvarrà dell'assistenza di Cassa del Trentino S.p.A. per le analisi economico finanziarie ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 bis della Convenzione tra Provincia Autonoma di Trento e Cassa del Trentino S.p.a. (DGP n. 78/2013) e, all'occorrenza, degli uffici tecnici competenti per tipologia di opera.

I Comuni dovranno rendere disponibile la documentazione aggiuntiva / integrativa richiesta e fornire tempestivamente ogni chiarimento ritenuto necessario dal Servizio delle Autonomie Locali nel corso dell'istruttoria.

Non saranno giudicati ammissibili i progetti che non supereranno la verifica di coerenza e di sostenibilità economico-finanziaria del piano, nonché quelli che non diano evidenza di un adeguato rendimento dell'iniziativa in ragione del profilo di rischio in linea con quanto previsto al paragrafo 2, lettera d.

E' facoltà dei Comuni presentare domanda per un progetto risultato non ammissibile qualora emergano nuovi elementi ritenuti idonei a porre i presupposti di ammissibilità al finanziamento ex art. 7.

Resta inteso che la concessione dell'anticipo delle risorse della Provincia ex art. 7 ad un progetto ritenuto ammissibile è subordinata, oltre a tutte le approvazioni prescritte dalla vigente normativa ed all'espletamento della gara ad evidenza pubblica, all'ammissione dell'iniziativa nel sistema degli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012 ovvero all'iscrizione alla Tabella C del Registro di cui all'art. 9 del citato Decreto Ministeriale (iscritti ma non rientrati nel contingente di potenza e, dunque, in attesa di successivi bandi del GSE) sempre che, questi ultimi, diano comunque evidenza della sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa anche in presenza di livelli tariffari di mercato.

6. MONITORAGGIO DELLE INIZIATIVE FINANZIATE AI SENSI DELL'ART. 7

Al fine di assicurare un costante monitoraggio dei progetti di investimento attivati con le risorse ex art. 7, si istituisce con la presente l'Unità di monitoraggio ex art. 7, coordinata dal Servizio autonomie locali, alla quale partecipano un referente di Cassa del Trentino S.p.A. e un referente dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia - A.P.R.I.E .

I Comuni sono tenuti a fornire - semestralmente nella fase di costruzione dell'intervento e annualmente nella fase di gestione - i dati e le informazioni richieste dall'Unità di monitoraggio. I Comuni sono altresì obbligati a segnalare tempestivamente eventuali accadimenti che possano incidere negativamente sul progetto e sul Piano di recupero. In caso di attivazione delle risorse BEI i Comuni dovranno, qualora richiesto, consentire l'accesso presso i siti da parte dei tecnici dell'Istituzione comunitaria, nonché fornire le informazioni richieste ed assumere gli impegni di cui alla contrattualistica approvata dalla Provincia.

L'Unità di monitoraggio provvede annualmente all'elaborazione ed alla presentazione di una relazione sullo stato di attuazione dei progetti di investimento finanziati al fine di valutare gli effetti delle iniziative attivate; il Servizio autonomie locali, anche in considerazione della citata relazione e delle esperienze acquisite, potrà proporre alla Giunta Provinciale eventuali integrazioni / modifiche al presente provvedimento ovvero misure idonee per il superamento di eventuali criticità che ostacolano la realizzazione delle opere e/o l'entrata in esercizio dell'impianto.

7. ULTERIORI LINEE DI INDIRIZZO

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti con l'art. 7 della L.P. n. 25/2012 richiamati in premessa, si riportano le seguenti linee di indirizzo:

- i rapporti con l'aggiudicatario dovranno essere disciplinati mediante forme che tutelino in maniera solida l'Amministrazione circa il rispetto dei tempi e dei costi;
- al fine di realizzare l'opera ed assicurare l'entrata in esercizio dell'impianto nei tempi compatibili con gli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012, i Comuni dovranno comunicare tempestivamente al Servizio autonomie locali situazioni di criticità che saranno valutate nell'ambito dell'attività di monitoraggio per l'eventuale attivazione di misure idonee al loro superamento.

ALLEGATO A. – QUADRO DI RIFERIMENTO

Occorre evidenziare che con la Direttiva 2009/29/CE sono state previste delle misure per favorire il perseguimento degli obiettivi di politica energetica sostenibile, in attuazione del cosiddetto Pacchetto 20-20-20 (20% di riduzione di combustibili fossili, 20% di energia da fonti rinnovabili e 20% di riduzione delle emissioni di CO₂). L'obiettivo italiano sulle energie rinnovabili derivante dal Pacchetto 20-20-20 è pari al 17% del consumo complessivo di energia per l'anno 2020. Nel Piano d'Azione Nazionale ("PAN") sulle energie rinnovabili (DM 15 marzo 2012) l'obiettivo del 17% è scomposto nei tre settori principali (calore, trasporti ed energia elettrica) ed è attribuito all'energia elettrica un obiettivo al 2020 del 26% del consumo nazionale da coprire tramite energia rinnovabile (corrispondente ad una produzione di circa 100 TWh/anno); tale obiettivo è stato stabilito per la Provincia autonoma di Trento pari al 35,5% (attualmente pari al 31%).

Il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012 introduce misure a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili al fine di perseguire gli obiettivi del PAN, prestando particolare attenzione agli impianti proposti da Enti pubblici (ad es. art. 4, comma 3, lett. h.).

Il sistema dell'incentivazione di cui al D.M. 6 luglio 2012 risulta articolato anche in ragione delle dimensioni degli impianti; in sintesi, gli impianti di dimensioni maggiori sono soggetti a delle aste competitive al ribasso per l'ottenimento degli incentivi, mentre gli impianti medio-piccoli sono tenuti a presentare domanda a seguito della pubblicazione di bandi annuali del Gestore Servizi Energetici S.p.A. che provvede alla redazione di una graduatoria per assegnare i contingenti annuali di risorse. Non sono soggetti alle citate procedure (aste al ribasso o istanza a seguito di pubblicazione del bando del GSE) ed accedono direttamente agli incentivi gli impianti di dimensioni ridotte. Nel DM 6 luglio 2012 viene, tuttavia, stabilito il contingente annuale massimo (2013-2015) per ciascuna fonte rinnovabile considerata.

I progetti ammessi agli incentivi del DM 6 luglio 2012 avranno la certezza del ritiro da parte del GSE dell'energia prodotta alla tariffa incentivata fissa per 25 anni; si prevede, tuttavia, che l'accesso agli incentivi negli anni successivi al primo comporterà una riduzione della tariffa incentivata del 2% p.a.

La Provincia Autonoma di Trento riserva particolare attenzione agli obiettivi di politica energetica sostenibile, in attuazione del citato Pacchetto 20-20-20, individuando strumenti, percorsi e specifiche misure idonee al perseguimento dei citati obiettivi, come dettagliato nel Piano Energetico Ambientale Provinciale 2013-2020.

La nuova Legge provinciale sull'energia (L.P. 4 ottobre 2012, n. 20) si propone, tra l'altro, di dare impulso alle iniziative in campo energetico; l'articolo 1 prevede infatti che la Provincia promuova e coordini "iniziative dirette ad un uso razionale delle fonti energetiche fossili, alla valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, all'efficienza e al risparmio energetico, nonché ad un miglioramento complessivo della qualità della vita, nel contesto di un modello di sviluppo sostenibile..." (art. 1). La medesima legge riserva un ruolo attivo ai Comuni in materia di energie rinnovabili, stabilendo, all'articolo 5 che "Nel quadro delle politiche energetiche provinciali i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano misure e

iniziative volte a promuovere e incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili”.

In tale contesto normativo, alcuni Comuni della Provincia di Trento hanno presentato domanda a seguito della pubblicazione del primo bando del Gestore Servizi Energetici S.p.A. proponendo la realizzazione di centrali idroelettriche, con conseguente iscrizione al Registro del GSE (ex art. 9 del DM 6 luglio 2012); tuttavia, alcuni progetti sono stati ammessi al sistema degli incentivi, altri (in ragione delle caratteristiche degli impianti e del contingente annuale massimo degli incentivi) non risultano ammessi. Questi ultimi potranno presentare nuovamente domanda a seguito della pubblicazione del prossimo bando (2013) ovvero nel bando del 2014.

Allo stato attuale risultano allo studio anche altre iniziative di Comuni della Provincia di Trento per la realizzazione di impianti di piccola dimensione, alcuni dei quali potenzialmente idonei all'accesso diretto agli incentivi. Da rilevare che a seguito dell'ammissione alla tariffa incentivata il progetto può contare su un flusso di ricavi stabile e significativo per 25 anni; la tecnologia utilizzata nella realizzazione di tali impianti è di tipo tradizionale e, dunque, non soggetta a particolari rischi.

La realizzazione di tali centrali idroelettriche da parte dei Comuni consentirebbe di perseguire virtuose politiche di sviluppo sostenibile (incrementando la quota di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile), nonché di assicurare al Comune promotore un flusso di ricavi stabile per 25 anni da destinare alle proprie attività istituzionali e, più in generale, a favorire lo sviluppo locale. L'affidamento dei lavori per la realizzazione delle centrali mediante procedure ad evidenza pubblica consentirebbe inoltre di dare nuovi stimoli all'economia.